

Legge regionale 21 aprile 2017 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

**Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006.**

## **Art. 42**

*(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 22/2006)*

1. All'articolo 8 della legge regionale 22/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

**a)** alla lettera c) del comma 1 le parole <<un piano finanziario>> sono sostituite dalle seguenti: <<un piano economico-finanziario asseverato e redatto da un professionista abilitato>>;

**b)** il comma 1 bis è sostituito dal seguente:

**<<1 bis.** Il piano economico-finanziario di cui al comma 1, lettera c), è sottoposto alla valutazione della Sezione demaniale del Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 48 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006).>>;

**c)** al comma 3 dopo le parole <<la quota parte residua degli ammortamenti è posta a carico del concessionario subentrante secondo i principi e le modalità di una stima>> sono inserite le seguenti: <<asseverata e redatta da un professionista abilitato>>;

**d)** al comma 3 sono aggiunte alla fine del periodo le seguenti parole <<Tale stima deve considerare gli ammortamenti corrispondenti a una durata teorica massima di ulteriori cinque anni.>>;

**e)** dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

**<<3 bis.** La stima di cui al comma 3 deve essere acquisita a spese del concessionario uscente e viene sottoposta al parere di congruità della Sezione demaniale del Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 48 della legge regionale 10/2017.>>.